

## ***Studio Legale Avv. Michele Lembo***

*Roma c/o PLACIDI SRL, Via Barnaba Tortolini n. 30*

*Fax 0832252708 avvocato.michelelembo@pec.it*

### **AVVISO**

**AI FINI DELLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI, MEDIANTE PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI SUL SITO WEB MIUR, COME DISPOSTO DAL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE (SEZIONE SESTA), IN DATA 24.7.2017, NRG 5365/2017, DECRETO PRESIDENZIALE N. 1004/2017.**

Il sottoscritto Avv. Michele Lembo (LMBMHL66R17D883K) del foro di Lecce, in adempimento al Decreto Presidenziale n. 1004/2017, pubblicato in data 24.7.2017, n. NRG 5365/2017, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Sesta-, con cui è stata autorizzata la notificazione mediante pubblici proclami in relazione al giudizio ad oggetto

### **AVVISA**

#### **Quanto segue:**

**Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso:** CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE- SEZIONE SESTA, NUMERO DI REGISTRO GENERALE 5365/2017, DECRETO PRESIDENZIALE N. 1004/2017 PUBBLICATO IL 24.7.2017.

#### **Indicazione del nome dei ricorrenti e dell'amministrazione intimata:**

*Nome dei ricorrenti:*

**FAGGIANO CARMELA** (FGGCML86D68A509A) nata il 28/04/1986 ad Avellino e residente in Montoro alla Via Petrarra n. 8/G; **PUORTO ANNA** (PRTNNA80D55F839) nata il 15/04/1980 a Napoli e residente in Frignano al Corso Italia n. 27; **PUORTO GIUSEPPE** (PRTGPP81T17F839C) nato il 17/12/1981 a Napoli e residente in Sessa Aurunca loc. Baia Domizia alla Via P.co Diamante sc. C int. 6; **SGUEGLIA ALESSANDRA** (SGGLSN80P56F839D) nata il 16/09/1980 a Napoli e residente in VAersa alla Via Michelangelo n. 44, rappresentati e difesi, come da mandati cartacei allegati in calce all'atto di appello, dall'Avv. Michele LEMBO (LMBMHL66R17D883K) del foro di Lecce ed elettivamente domiciliato presso Placidi Srl alla Via Barnaba Tortolini n. 30, Roma

## ***Studio Legale Avv. Michele Lembo***

*Roma c/o PLACIDI SRL, Via Barnaba Tortolini n. 30  
Fax 0832252708 avvocato.michelelembo@pec.it*

### *Amministrazione intimata:*

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

**MIUR** – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale docente scolastico - in persona del legale rappresentante p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n.12, in quanto domiciliataria ex lege;

**Università degli Studi di Salerno** (C.F. 80018670655), in persona del Rettore p.t., con sede legale in Via Giovanni Paolo II, 132- 84084 Fisciano (Salerno);

**Università degli Studi della Basilicata** (C.F. 96003410766), in persona del Rettore p.t., con sede legale in Via Nazario Sauro 85 – 85100 - Potenza;

**Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano** (C.F. 02133120150), in persona del Rettore p.t., con sede legale in Largo A. Gemelli n. 1 - 20123 - Milano

### **Indicazione dei controinteressati**

**BELLE' Anna Maria** (BLLNMR61T60D883H) residente in Gallipoli (Le) – 73014- alla Via Cortile Case popolari n. 1

**CHIARELLI PIERPAOLO** (CHRPPL80E03C352Z) nato a Catanzaro il 3.5.1980 e residente in Rende (Cs) – 87036 - alla Contrada Chiodo senza numero civico.

**QUAGLIARA MICHELA** (QGLMHL76H61D971D) nata il 21.6.1976 a Genzano di Lucania (Pz) – 85013- ed ivi residente alla Via F. Messina n. 17

**PERILLO ELISABETTA** (PRLLBT84L41L738F) nata il 1.7.1984 a Venosa (Pz) – 85029- ed ivi residente alla Via Madonna della Scala n. 66

**GUARDIANO CLAUDIA** (GRDCLD71R66H163L) nata il 26.10.1971 a Ragusa – 97100 – ed ivi residente alla Via Salgari n. 54

**MOLE FRANCESCA** (MLOFNC87H45A522R) nata il 5.6.1987 ad Avola e residente in Rosolini (Sr) alla Via Vico I Eloro n. 2- 96019

**ADDIVINOLA ANNALISA** (DDVNLS75E63H703A) nata il 23.5.1975 a Salerno – 84131- al Viale G. Verdi n.29/F

**SAGARIA ANNALISA** (SGRNLS83L66L628Z) nata a Vallo della Lucania (Sa) il 26.7.1983 e residente alla Via Umberto I n. 239 - 84050 - Futani (Sa)

## **Studio Legale Avv. Michele Lembo**

Roma c/o PLACIDI SRL, Via Barnaba Tortolini n. 30

Fax 0832252708 avvocato.michelelembo@pec.it

### **Gli estremi dei provvedimenti impugnati.**

*Provvedimenti impugnati:* dell'Ordinanza cautelare n. 2909/2017 – NRG 1524/2017 TAR del Lazio Sezione III, non notificata e pubblicata in data 9 giugno 2017, con cui veniva respinta la domanda cautelare dei ricorrenti

Per lo effetto, si è chiesto ***l'annullamento previa sospensione:***

- Del **DM n. 141 del 10 marzo 2017** a firma del MIUR avente ad oggetto l'indizione e la calendarizzazione delle prove per l'accesso ai corso di specializzazione del sostegno (cd TFA-Sostegno), e del successivo provvedimento-decreto **del 17 marzo 2017**, a firma del MIUR in persona del dirigente pt- direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione del sapere, avente ad oggetto il rinvio ad altra data delle predette prove; nonché del dm **N. 226/2017 del 13 aprile 2017** a firma del MIUR, avente ad oggetto l'indizione e la calendarizzazione delle prove di accesso al TFA-Sostegno previste per il 25-25 maggio 2017. Nonché di tutti i provvedimenti e atti richiamati nelle premesse dai predetti decreti, che qui si hanno integralmente trascritti se interpretati in senso lesivo per gli istanti e, comunque, di tutti gli atti concernenti il procedimento di rinvio ed inizio delle prove per l'accesso al predetto corso-concorso TFA. Tutti i suddetti decreti vengono impugnati nella parte in cui non prevede l'accesso al TFA sostegno terzo ciclo, dei ricorrenti, ognuno per le classi di concorso di riferimento, come specificate nella successiva tabella, in quanto docenti laureati ma non abilitati. Nonché, ove occorra, nella parte in cui è anche previsto (art. 4) che le graduatorie non possono comunque essere integrate da altri candidati.
- Del DM n. 948 del **01 dicembre 2016**, e di ogni eventuale e pedissequa nota, avente ad oggetto "Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del DM n. 249 del 10 settembre 2010 e successive modificazioni", pubblicato dal MIUR, a firma del Ministro p.t, nella parte in cui non prevede l'accesso al TFA sostegno terzo ciclo, dei ricorrenti, ognuno per le classi di concorso di riferimento, come specificate nella successiva tabella, in quanto docenti laureati ma non abilitati. Nonché, ove occorra, nella parte in cui è anche previsto (art. 4) che le graduatorie non possono comunque essere integrate da altri candidati.
- Di tutti i provvedimenti e atti indicati nelle premesse dell'impugnato DM n. 948/2016, se interpretati, per le predette ragioni, in senso escludente.
- Del DM n. 270 del 2004 a firma del MIUR recante "modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro

## **Studio Legale Avv. Michele Lembo**

*Roma c/o PLACIDI SRL, Via Barnaba Tortolini n. 30*

*Fax 0832252708 avvocato.michelelembo@pec.it*

*dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" e successive modificazioni.*

- *Nonché di tutti i decreti ministeriali a firma del MIUR con cui sono stati indetti e formulati tutti i cicli di TFA e TFA-Sostegno se, per l'appunto, interpretati in maniera lesiva per i ricorrenti e cioè come ostativi alla loro partecipazione al TFA-Sostegno.*
- *Ove occorra, per le predette ragioni:*
- *del Dm n. 249/2010 in parte qua a firma del MIUR, avente ad oggetto la regolamentazione della formazione docenti ai sensi della l. n. 244/2007 e modificato dall'impugnato dm n. 81/2013;*
- *del dm 30 settembre 2011 a firma MIUR avente ad oggetto la regolamentazione del sostegno "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249".*
- *DM n. 312 del 2014 a firma del MIUR pubblicato il 16 maggio 2014 istitutivo del secondo ciclo dei corsi di specializzazione sul sostegno per le ragioni in premessa.*
- *Del dm n. 832 del 10 novembre del 2014 a firma del MIUR avente ad oggetto l'attivazione dei corsi di specializzazione sul sostegno anno 2014/2015;*
- *DM n. 139/2011 del 4 aprile 2011 a firma del MIUR relativo all'attivazione dei corsi per la formazione iniziale degli insegnanti in attuazione del decreto del MIUR 10 settembre 2010 n. 249;*
- *DM n. 376/2014 a firma del MIUR e del dm N. 487/2014 a firma del MIUR del 20 giugno 2014 recante attuazione dei corsi del secondo ciclo di abilitazione e specializzazione.*
- *Dm n. 312 del 2014 a firma del MIUR relativo all'attuazione dei posti del TFA secondo ciclo e sostegno.*
- *del DM n. 850 del 27 ottobre 2015 a firma del MIUR, recante "obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e prova, ai sensi dell'articolo 1 comma 118, della Legge 13 luglio 2015 n. 107*
- *del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" e successive modificazioni;*

## **Studio Legale Avv. Michele Lembo**

Roma c/o PLACIDI SRL, Via Barnaba Tortolini n. 30

Fax 0832252708 avvocato.michelelembo@pec.it

- *il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca 30 novembre 2012, n. 93, recante "Definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio";*
- *il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca 30 gennaio 2013, n. 47, recante "Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica" e successive modificazioni.*
- *DM n. 967/2014 a firma del MIUR pubblicato il 24 dicembre 2014 avente ad oggetto l'indizione del secondo ciclo per il sostegno TFA.*
- *In definitiva, di tutti i decreti ministeriali del MIUR con cui sono stati indetti i cicli di specializzazione sul sostegno, se interpretati in senso lesivo per i ricorrenti.*
- *con riferimento alla ricorrente **Faggiano Carmela**, del bando pubblicato in data 21.4.2017 dall'Università degli Studi di Salerno;*
- *con riferimento alla ricorrente **Simone Lucia**, del bando pubblicato in data 25.5.2017 dall'Università degli Studi di Roma Tre.*
- *con riferimento alla ricorrente **Shaheen Samantha**, del bando pubblicato in data 19.4.2017 dall'Università degli Studi di Siena.*
- *con riferimento al ricorrente **PolICASTRO Brancale Luigi**, del bando pubblicato in data 18.4.2017 dall'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa.*
- *con riferimento ai ricorrenti **Puorto Anna e Puorto Giuseppe**, del bando pubblicato dall'Università degli Studi della Basilicata in data 26.4.2017.*
- *con riferimento alla ricorrente **SgUEGLIA Alessandra**, del bando pubblicato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano in data 20.4.2017.*
- *con riferimento alla ricorrente **Artuso Emanuela**, del bando pubblicato dall'Università degli Studi di Messina in data 19.4.2017.*
- *con riferimento alla ricorrente **Portopelo Caterina Antonella**, del bando pubblicato dall'Università degli Studi di Foggia in data 21.4.2017.*

*I predetti bandi, dunque, vengono impugnati, unitamente ai decreti e alle pedissequae note emesse in pari data, nella parte in cui non è prevista la partecipazione dei ricorrenti, in quanto non abilitati ma laureati, al corso del TFA Sostegno. Nonché per l'annullamento del successivo elenco degli ammessi alle prove scritte e di quelli ammessi ai test, in relazione ai predetti bandi dei predetti atenei, tutti pubblicati entro la data di notificazione del presente atto, laddove non compaiono i ricorrenti, per le medesime anzidette ragioni e in quanto non ammessi ai test di preselezione anch'essi impugnati ove occorra; di tutti i provvedimenti e*

## ***Studio Legale Avv. Michele Lembo***

*Roma c/o PLACIDI SRL, Via Barnaba Tortolini n. 30*

*Fax 0832252708 avvocato.michelelembo@pec.it*

*verbali del concorso sino ad ora approvati che escludono i ricorrenti, e, dunque, nella parte in cui escludono l'accesso degli istanti al corso TFA sostegno in quanto docenti laureati non abilitati. Nonché del rigetto o del silenzio serbato sulle istanze inviate dai ricorrenti, con cui essi hanno richiesto la partecipazione al bando, nonché nella parte in cui il bando non ha permesso agli istanti di formulare valida domanda di partecipazione ove occorra compreso anche il pagamento dei diritti di Segreteria. Di tutti i provvedimenti di esclusione emessi dagli atenei e dal MIUR, a carico dei ricorrenti, per le anzidette ragioni, tra cui quelli di non ammissione ai test preliminari e alle prove scritte per le ragioni sin qui esposte.*

### **Sunto dei motivi**

Il presente appello verte sull'esclusione dalla possibilità di partecipare al TFA Sostegno III ciclo (a.a. 2016/2017), dei docenti laureati e non abilitati.

Gli istanti, dunque, hanno chiesto l'annullamento dei predetti atti e provvedimenti, oltre al risarcimento del danno in forma specifica e per equivalente.

Le doglianze eccepite riguardano i presenti motivi:

- I. ERRORES IN IUDICANDO E IN PROCEDENDO - VIOLAZIONE DEL GIUDICATO CAUTELARE ERGA OMNES (CdS Sezione VI Ord. n. 2664/2017) – INGIUSTIZIA MANIFESTA- VIOLAZIONE ARTT. 1,2,3,4,97 COST – DISPARITA' DI TRATTAMENTO EX ART 3 COST.** Il TAR del Lazio non considera come gli impugnati regolamenti siano già stati sospesi - in vicende analoghe- da parte di Codesto Ecc.mo Consesso (cfr CdS Sezione VI Ord. n. 2664/2017), con derivante efficacia erga omnes della predetta sospensione. L'assurda conseguenza che ne deriva è che alcuni docenti potranno sostenere le prove suppletive, altri no, tra cui gli odierni appellanti.
- II. ERRORES IN IUDICANDO E IN PROCEDENDO – ERRONEA E/O FALSA APPLICAZIONE L. N. 244/2007 – DM N 249/2010 e s.i.m. – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ERRONEA VALUTAZIONE DI UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA – CONTRADDITTORIETA' DELLA MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE ARTT. 1,2,3,4,97 COST.** Il Tar del Lazio erroneamente considera quale requisito necessario per sostenere le prove di accesso al TFA- Sostegno, il possesso di una precedente abilitazione.
- III. ERRORES IN IUDICANDO E IN PROCEDENDO – ERRONEA E/O FALSA APPLICAZIONE L. N. 244/2007 – DM N 249/2010 e s.i.m. – INGIUSTIZIA**

## ***Studio Legale Avv. Michele Lembo***

*Roma c/o PLACIDI SRL, Via Barnaba Tortolini n. 30*

*Fax 0832252708 avvocato.michelelembo@pec.it*

### **MANIFESTA – CARENZA ISTRUTTORIA ED OMESSA VALUTAZIONE DI UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA – VIOLAZIONE ART. 111 COST. Il**

TAR del Lazio tralascia che l'accesso al TFA Sostegno è finalizzato a conseguire uno status professionale per l'esercizio di una professione protetta. Tale status, peraltro, è propedeutico alla stabilizzazione; ne deriva che i provvedimenti impugnati alimentano, anziché sconfiggere, il precariato scolastico.

#### **IV. CONTRADDITTORIETA' DELLA MOTIVAZIONE - ERRORES IN PROCEDENDO E IN IUDICANDO – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE L. N. 244/2007 – INGIUSTIZIA.**

Nell'ultimo passaggio logico –giuridico il TAR del Lazio afferma:

*“Considerato che le argomentazioni difensive dei ricorrenti – peraltro da approfondire in via istruttoria – troveranno comunque adeguato approfondimento in sede di merito, con effetti conformativi che potrebbero, in caso di accoglimento, comportare lo svolgimento di prove suppletive su base attentamente ponderata in rapporto alle diverse casistiche, sottoposte a giudizio con plurimi ricorsi collettivi”*

Neppure convince il vago riferimento del TAR ad una non meglio precisata fase di merito, che non risulta neppure sollecitata. Invero, non solo il merito dovrà essere discusso quanto prima, ma, la celere fissazione del merito neppure basterebbe in assenza della misura cautelare. Invero, le prove suppletive si celebreranno PRIMA dei corsi e non DOPO. E si celebreranno nel mese corrente, in adempimento alle statuizioni di Codesto Ecc.mo Consesso (**CdS Sezione VI Ord. n. 2664/2017**).

#### **V. Il TAR ha omesso di risarcire l'istante in forma specifica e non l'ha risarcito neppure per equivalente. Pertanto è stata avanzata ISTANZA RISARCITORIA IN FORMA SPECIFICA E IN SUBORDINE PER EQUIVALENTE. Si tratta di interesse legittimo pretensivo, il risarcimento principale consiste dunque nella consegna del bene della vita, in subordine, il risarcimento per equivalente.**

**Si allega testo integrale del ricorso, dell'ordinanza impugnata e del decreto estratti dal fascicolo telematico.** Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito **[www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)**, Consiglio di Stato, sede giurisdizionale, attraverso l'inserimento del numero di registro generale.

Cordiali Saluti

Lecce – Roma 28.7.2017

Avv. Michele Lembo